

La stretta dell'antiriciclaggio Ue su calcio, cripto e nuovi ricchi

Lotta al nero

Publicati sulla Gazzetta dell'Unione due regolamenti e due nuove direttive Aml

L'entrata in vigore avverrà a tappe a partire dal 2025
Tetto comune per il contante

Alessandro Galimberti
Valerio Vallefuoco

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea di ieri del regolamento antiriciclaggio 2024/1624, del regolamento 1620 (istitutivo dell'Authority unionale Amla a Francoforte), della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 del 2024 sull'accesso ai registri centralizzati dei conti correnti, l'iter di aggiornamento del pacchetto europeo a difesa dell'integrità del sistema finanziario è di fatto completato. Nonostante l'entrata in vigore dei provvedimenti sia a scaglioni progressivi - tra il 2025 e il 2029 - le novità non sono di poco rilievo. Da un lato la scelta di un regolamento, come tale autoapplicativo, rende omogeneo il terreno dell'*anti money laundering* già a medio termine (2027), definendo oggetto e perimetro nell'area Ue.

Dall'altro, l'effetto combinato del regolamento e della sesta direttiva - che continua a occuparsi più di principi e di linee di indirizzo - amplia il numero e la qualità dei soggetti obbligati alle nuove frontiere del *busi-*

ness internazionale (il calcio: proprietà, sponsorizzazioni, mercato dei calciatori, attività dei procuratori), accende un faro sui nuovi ricchi con la valigia in mano - e sulle politiche attrattive ad personam: permesso di soggiorno, cittadinanza eccetera - e fissa limiti comuni sia per l'uso del contante (10mila euro a transazione, ma solo se commerciale/professionale) sia per la definizione standard di beni di lusso (oro, preziosi sopra i 10mila euro e auto, barche, aerei) con relativo valore soglia (250mila euro le auto, 7,5 milioni aerei e yacht). Non solo, ora c'è una soglia che impone agli intermediari finanziari e ai soggetti obbligati (professionisti in primis) la verifica rafforzata se la transazione è da 5 milioni di euro in su, oltre a un indice di allerta quando il soggetto parte di un affare ha *asset* per almeno 50 milioni (al netto della casa di residenza).

Importante anche la cerniera operativa creata tra le amministrazioni antiriciclaggio dei 27 Paesi, ognuna delle quali avrà accesso diretto ai «registri centrali» dove verranno associati gli Iban (anche virtuali) alle persone fisiche titolari, potendo contare poi anche sul Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili. Su questo punto spicca l'obbligo di una reportistica standard per i conti bancari e finanziari che agevererà i controlli transfrontalieri delle autorità statali. Fuori dalla clandestinità unionale anche tutto il mondo cripto (l'Italia era stata la prima a trascrivere in una norma antiriciclaggio la nuova tecnologia, nel 2017), al bando i conti anonimi, le azioni al portatore e i certificati azionari al portatore.

Un discorso a parte merita il Registro dei titolari effettivi, trattato dalla sesta direttiva con dovizia di procedure e di particolari, anche e soprattutto sul versante dell'accesso da parte del pubblico (quello delle autorità di vigilanza e delle forze di polizia ovviamente non ha limitazioni di sorta). Attualmente l'Italia, peraltro ultimo Paese a recepire il registro "Te", è ancora in *stand by* per effetto della sospensiva disposta dal Consiglio di Stato a maggio, in attesa dell'udienza di discussione del 19 settembre. Tra le ipotesi c'è anche il rinvio pregiudiziale alla Corte europea per conflitto con le regole della *privacy* unionale.

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Il regolamento

Il regolamento Ue 2024/1624 - che entrerà in vigore entro il 10 luglio 2027 - fissa gli standard autoapplicativi per l'antiriciclaggio nell'area dei 27. In particolare, prevede norme sulle misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio/ finanziamento del terrorismo; gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini; le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti anonimi (conti anonimi e azioni al portatore e certificati azionari al portatore), oltre al limite soglia per l'uso del contante nelle transazioni commerciali (10 mila euro), abbassabile però dai singoli Paesi membri

1

CALCIO VIGILATO

Agenti e società

Agenti calcistici e società calcistiche professionistiche diventano soggetti obbligati (a vigilare e segnalare sospetti di riciclaggio) per le operazioni con un investitore; operazioni con uno sponsor; operazioni con agenti calcistici o altri intermediari; operazioni ai fini del trasferimento di un calciatore. Esenzioni possibili per società con fatturato inferiore a 5 milioni annui o comunque di campionati dalla seconda serie in giù

2

FINANZA ALTERNATIVA

Crowdfunding

Entrano tra i soggetti obbligati i fornitori e intermediari di servizi di crowdfunding

COOPERAZIONE

Accesso ai conti bancari

Publicata ieri anche la direttiva 1654 del 2024 che modifica la direttiva 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni

Sesta direttiva e Amla

Il regolamento 2024/1620 istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Amla), con sede a Francoforte, operativa dal 1° luglio 2025.

La sesta direttiva -2024/1640 - tocca i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva 2015/849. Gli Stati devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alle nuove regole Ue, entro il 10 luglio 2027

1

POLITICHE ATTRATTIVE

Controlli sui ricchi migranti

La concessione di diritti di soggiorno in un paese in cambio di qualsiasi tipo di investimento implicherà una vigilanza e controlli supplementari sui beneficiari

2

CONTI E CRIPTO TRACCIATI

I registri centrali

Al via «registri centrali» che consentano l'identificazione di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento o conti bancari identificati dall'Iban, Iban virtuali compresi, conti titoli, conti di cripto-attività, e cassette di sicurezza. Al debutto anche il «Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili»